

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1365)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti**

(SPATARO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1960

### Disposizioni per l'ammodernamento delle ferrovie Terni-Umbertide e Umbertide-S. Sepolcro

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'alta valle del Tevere e nella parte centrale di essa, si sviluppa il tracciato della ferrovia Terni-Todi-Ponte San Giovanni-Umbertide, con diramazione Ponte San Giovanni-Perugia, e della ferrovia Umbertide-San Sepolcro.

Le due linee, della lunghezza rispettivamente di Km. 113 e Km. 39, costituiscono un unico complesso ferroviario, derivando il tronco Umbertide-San Sepolcro dal prolungamento della Terni-Umbertide, altresì nota sotto la denominazione di « ferrovia centrale umbra ».

Il tronco principale è stato aperto all'esercizio nel 1915, mentre quello di prolungamento a San Sepolcro lo è stato soltanto il 1° gennaio 1956; entrambe le linee, esercitate prima dalla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, sono adesso esercitate dalla Società mediterranea per le strade

ferrate umbro-aretine, subingredita alla prima per effetto di riconoscimento dato con decreto ministeriale 18 aprile 1959, n. 1309.

Anche per le ferrovie predette si è giunti alla soluzione di uno dei problemi più importanti e impegnativi, e cioè quello relativo al risanamento economico dell'esercizio ferroviario. Ciò è avvenuto, però, attraverso una prima fase di studio del problema, che inizialmente portò la Commissione interministeriale, di cui all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, a predisporre un piano finanziario essenzialmente rispondente alla esigenza di determinare un'annua sovvenzione fissa, che avesse posto termine al sistema della concessione di sussidi integrativi.

Tale primitiva soluzione era, tuttavia, connessa con l'emanazione di apposita legge speciale, che, in deroga all'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, avesse consen-

tito l'elevazione dei limiti massimi della sovvenzione chilometrica.

Senonchè, nel frattempo si è dovuto constatare che, da un lato, le spese di esercizio subivano, in relazione soprattutto ai maggiori oneri finanziari del personale e agli aumenti del costo dell'energia elettrica, incrementi tali da alterare sensibilmente le risultanze del piano predisposto; e, dall'altro, l'emersa necessità di provvedere — in armonia ad intervenute disposizioni di carattere generale — all'esecuzione di un complesso di lavori, concernenti la protezione di numerosi passaggi a livello, veniva a fornire una visione più chiara e più completa dei provvedimenti da adottare per il potenziamento tecnico ed economico delle ferrovie in questione.

A seguito di tali circostanze, la Commissione interministeriale, sul piano tecnico, ha proposto un complesso di opere (protezione di n. 122 passaggi a livello, saldatura delle rotaie, provvista di due carrelli a motore) intese a migliorare la funzionalità del servizio per una spesa complessiva di lire 148 milioni 263.000, cui corrisponde un contri-

buto statale del 50 per cento pari a lire 74 milioni 131.000; mentre, ai fini del risanamento delle condizioni economiche dell'esercizio, ha espresso il parere che, in base alle risultanze del nuovo piano finanziario, istituito ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, possa accordarsi una sovvenzione annua:

1) per la ferrovia Terni-Umbertide, di lire 1.335.200 a Km., dal 1° luglio 1952 al 31 dicembre 1955;

2) per entrambe le ferrovie, di lire un milione 968.380 a Km., dal 1° gennaio 1956 — data di apertura della seconda di esse all'esercizio — alla data che verrà stabilita per l'attuazione del piano di ammodernamento;

3) per entrambi gli esercizi e per il periodo di 25 anni, a decorrere dalla data come sopra da stabilirsi, di lire 2.505.460 a Km.

Le sovvenzioni da assentire superano, però, i limiti massimi previsti dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, per cui occorre l'emanazione di una legge speciale secondo lo schema di norme a tal fine predisposto.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

I limiti massimi di lire 800.000 e lire 600 mila a Km., stabiliti dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sono elevati per lo esercizio delle ferrovie Terni-Todi-Ponte San Giovanni-Umbertide, con diramazione Ponte San Giovanni-Perugia (Centrale-Umbra), e Umbertide-San Sepolcro:

a) per la prima di dette ferrovie, a lire 1.335.200 a Km. per il periodo dal 1° luglio 1952 al 31 dicembre 1955;

b) per entrambe le ferrovie, delle quali la seconda sarà esercitata dalla Società mediterranea per le strade ferrate umbro-aretine alle stesse condizioni di concessione della prima e come sua parte integrante, a lire 1.968.380 a Km. per il periodo che va dal 1° gennaio 1956 alla data che il Ministro dei trasporti stabilirà con suo provvedimento per l'attuazione del piano di ammodernamento redatto con voti 20 maggio 1958, n. 114, 26 luglio 1958, n. 124, e 29 luglio 1959, numero 164, della Commissione istituita a nor-

ma dell'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221;

c) per entrambi gli esercizi e per il periodo di 25 anni a decorrere dalla data come sopra da stabilirsi, a lire 2.505.460 a Km.

Le sovvenzioni di cui alle lettere b) e c) saranno assoggettate alle revisioni previste dall'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, numero 1221, e dall'articolo 4 della legge 7 marzo 1958, n. 237.

Le sovvenzioni stesse saranno pagate, per gli importi da liquidare fino al 17 aprile 1959, alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, della quale si riconosce a tutti gli effetti l'esercizio della ferrovia Umbertide-San Sepolcro, effettuato in regime di concessione dal 1° gennaio 1956, e, per quelli da liquidare a partire dal 18 aprile 1959, alla Società mediterranea per le strade ferrate umbro-aretine, in detta data subingredita alla prima nell'esercizio delle due linee.

## Art. 2.

Al pagamento delle sovvenzioni di esercizio, previste all'articolo 1 della presente legge, sarà provveduto con gli stanziamenti di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 2 agosto 1952, n. 1221.